

sollecitudine, provvedere alla disgraziata sorte di tanti maestri elementari rimasti senza occupazione e senza posto per gli ultimi concorsi, e se per ovviare a così grave inconveniente nella provincia di Catanzaro, nella quale come del resto in tutte le provincie meridionali, le cure dello Stato verso la scuola dovrebbero essere ben diverse e più premurose e vigili, non creda disporre che le quarte classi elementari istituite dal Consiglio provinciale scolastico ad orario alternato siano fatte funzionare ad orario normale con apposito insegnante; e se non creda poi affidare le nuove sezioni create per sdoppiamento a norma dell'articolo 26 testo unico 21 ottobre 1902, n. 481, (legge Nasi) ad appositi insegnanti; e in conseguenza aumentare i fondi del bilancio provinciale per la pubblica istruzione in modo che l'amministrazione provinciale di Catanzaro possa sopperire convenientemente alle spese.

RISPOSTA. — « La provincia di Catanzaro ha avuto dallo Stato in questi ultimi anni assegnazioni superiori a quelle concesse ad altre provincie per i bisogni dell'istruzione popolare. Moltissimo, certo, resta ancora a fare. Ma occorre procedere con gradualità e cominciare col provvedere all'istituzione delle classi inferiori per legge obbligatorie, anzi addirittura dall'eccitare anche per mezzo dell'autorità comunali, di solito inerti, le famiglie a mandare i fanciulli a scuola, essendo quasi sempre il numero degli alunni iscritti inferiori alla metà di quello degli obbligati. In quanto alle classi inferiori il Ministero stesso ne ha promesso talvolta la istituzione, nei molti casi in cui risultava e risulta che, ad esempio, una prima classe raccoglieva perfino da novanta a centoventi alunni in orario normale; nè mai ha negato i fondi necessari a tale istituzione, quando ne fosse dimostrata la necessità in base al numero degli iscritti.

« Non può però il Ministero ammettere, e per ragioni didattiche e per la necessità di una giusta distribuzione di lavoro tra gli insegnanti, che, accanto a prime classi affollate nel modo anzidetto, vi siano quarte maschili e quarte femminili, le une e le altre spesso con meno di 10 alunni e tuttavia ciascuna con proprio insegnante. In tali condizioni è fare il vantaggio, e non il danno, dell'istruzione destinare uno dei due insegnanti della quarta classe a reggere la nuova sezione della prima, la quale in ora-

rio alternato non darebbe profitto alcuno e allontanerebbe per sempre dalla scuola il fanciullo, per lo più figlio di analfabeti, che nulla vi avesse profitato, e riunire le due classi quarte maschile e femminile in unica classe mista; provvedimento che, del resto, argomentando a contrario dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1904, n. 407, è addirittura imposto dalla legge stessa, quando maschi e femmine non siano più di cinquanta. Solo la renitenza, spesso ingiustificata, delle famiglie a mandare le femmine alla scuola mista di quarta classe può, giustificare la separazione dei sessi in orario alternato; l'alternamento è già una concessione.

In quanto poi all'applicazione dell'articolo 26 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, è da premettere che ormai per l'articolo 9 del regio decreto 21 settembre 1919, n. 1777, anche l'insegnante fuori ruolo, assunto in servizio per l'articolo 26 del testo unico predetto, ha diritto alle quote di stipendio dell'insegnante di ruolo di prima nomina. Anche in questo caso non è possibile rinunciare all'esperimento biennale stabilito dall'articolo 26, specialmente perchè, date le condizioni dell'edilizia scolastica, troppo spesso si è costretti a sdoppiare scuole perfino con 25-30 alunni in complesso, necessità che più non sussisterà quando il comune avrà fornito, come gli è imposto dall'articolo 18 della legge 4 giugno 1911, aule scolastiche della prescritta capacità.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Lombardo Paolo. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per conoscere se non sia informato che molte Commissioni mandamentali arbitrali violano apertamente i criteri interpretativi stabiliti nella circolare 5 novembre 1918, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, intorno alle modalità di applicazione delle norme contenute nel decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, e se non ritenga in conseguenza opportuno inviare istruzioni a tali Commissioni nel senso che per piccolo affittuario venga considerato non soltanto colui che paga per affitto meno di lire duemila annue, ma anche colui che, pur pagando un fitto superiore, lavora la terra affittata col lavoro proprio e della famiglia ».

RISPOSTA. — « Finora non sono pervenute notizie circa quanto espone l'onore-